

Docenti – Graduatorie

Con ricorso ex art. 700 A. D. ha affermato: di essere un docente appartenente alla categoria degli insegnanti tecnico-pratici (ITP); di essere in possesso di un diploma di Scuola Secondaria superiore conseguito con valutazione di 60/100 presso l'IPSSAR di Rieti, con votazione rapportata di 66/11; che in data 10 luglio 2020 il MIUR ha emanato l'Ordinanza n. 60/2020, con la quale ha disciplinato, per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ; che all'esito della compilazione della domanda e della pubblicazione della suddetta graduatoria rilevava l'attribuzione di un punteggio di 60 in luogo dei 72 attesi e asseritamente spettanti in virtù dei servizi resi negli anni dal 2015 in avanti.

Ha chiesto, quindi, l'attribuzione del punteggio corretto e la modifica della propria posizione nella graduatoria invocando, quanto al *fumus boni iuris*, l'erronea attribuzione del punteggio spettante da parte del MIUR e, in ogni caso, a seguito di un errore di compilazione della domanda scusabile, e quanto al *periculum*, l'impossibilità di essere chiamato per le supplenze con riverbero sulla propria condizione economico familiare tale da rendere impossibile l'attesa dei tempi di un giudizio ordinario.

Il Ministero convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.

All'esito della trattazione scritta della causa stante l'emergenza epidemiologica in corso e del deposito delle note scritte del ricorrente, la causa veniva trattenuta in riserva il 5 gennaio 2021 e decisa con l'odierna ordinanza.

Il ricorrente rivendica l'attribuzione di un punteggio di 72 punti in luogo di quello assegnatoli di 60 punti con correlativa modifica della propria posizione nella graduatoria emessa in data 2 settembre 2020 dal Ministero convenuto.

Ritiene che il medesimo abbia errato nel non considerare i servizi resi negli anni 2015/2016 e 2016/2017, documentati in atti, attribuendogli un punteggio inferiore a quello spettante pari a 12 stante la specificità rispetto alla classe concorsuale ambita.

Effettivamente consultando la domanda del ricorrente, si osserva come con riferimento alle annualità di insegnamento poco sopra menzionate fosse stata inserita nel menu a tendina una classe concorsuale C550 diversa rispetto a quella che il ricorrente avrebbe dovuto inserire aspirando alla considerazione della sua specificità rispetto alla classe su cui spendere il servizio stesso ovvero la B21 (Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita) classe che ex DM 259/2017 aveva "assorbito" la classe C510 (Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di sala bar), su cui voleva che fosse speso il servizio e inserita correttamente per le altre annualità di servizio espletate negli anni successivi al 2017.

Nella compilazione della domanda, infatti, la classe di concorso del servizio già prestato dall'istante da dichiarare nell'istanza stessa, doveva riportare il codice relativo alla classe di concorso valido alla data in cui era stato prestato il servizio.

In particolare, con riguardo ai servizi prestati fino all'anno scolastico 2016/2017 in una delle classi di concorso confluite in un'unica classe di concorso, come nel caso di specie, gli stessi potevano essere valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19/2016 richiesta.

Pertanto, dal momento che per i servizi antecedenti all'a.s. 2017/18 il codice della classe di concorso (DM 39/98 o precedenti) non coincideva con il codice della graduatoria attualmente richiesta (DPR 19/2016) dal ricorrente, il sistema, in sede di valutazione, avrebbe dovuto verificare la corrispondenza e il servizio come specifico se la classe di concorso su cui spendere il servizio indicata dall'aspirante era la stessa in cui essa è confluita in base alle informazioni note al sistema informativo.

Ciò sarebbe potuto/dovuto correttamente avvenire, con conseguente errore addebitabile al MIUR, ove il ricorrente avesse inserito la classe C510 in luogo della B21 mentre dall'esame degli atti disponibili in giudizio, risulta inserita la classe C550 con conseguente corretta classificazione di a-specificità del servizio espletato nelle due annualità cui si riferiva tale classe e assegnazione di soli 6 punti per ciascuna di esse.

Non può, quindi, ritenersi iniqua ed illegittima l'attribuzione del punteggio di 60 essendo lo stesso calcolato sulla base delle dichiarazioni rese attraverso la compilazione della domanda telematica da parte del ricorrente e, quindi, a lui stesso imputabili.

Non si versa, infatti, in un'ipotesi di diniego di rettifica della domanda on line per la partecipazione ad un concorso presentata dall'aspirante partecipante che aveva inserito nella domanda un codice errato.

Il ricorrente, al contrario, resosi conto dell'errore il 5 agosto 2020 era ancora in termini per ripresentare domanda corretta ovvero per fare un'istanza di rettifica fino alla conclusione della procedura concorsuale.

L'istanza, infatti, ben poteva essere modificata entro il termine ultimo di presentazione delle domande fissato dal Decreto Dipartimentale n.858 del 21 luglio 2020 effettuando l'annullamento dell'inoltro accedendo all'istanza ed eseguendo l'accesso in aggiornamento.

Parte ricorrente non si è, invece, tempestivamente attivata per ottenere una correzione avendo anzi atteso un mese dopo la pubblicazione della graduatoria, del 2 settembre 2020, proponendo reclamo avverso la medesima dopo un ulteriore mese il 2 ottobre 2020 e contestando l'attribuzione del punteggio di 60 punti senza lamentare specificatamente l'errore oggi invocato e da lui stesso per ammissione ravvisato il 5 agosto 2020 all'esito della stampa della domanda.

Tale tempistica già di per se sola stride con il principio di certezza delle situazioni giuridiche non potendosi ammettere, nel rispetto dei principi di correttezza e di buon andamento dell'attività amministrativa (art. 97 Cost.), che lo stesso possa cedere a fronte di un favor participationis da tutelare sempre e comunque in caso di sua lesione a seguito di errori meramente formali di compilazione altrimenti ponendosi la graduatoria in una condizione di modificabilità/ incertezza senza limiti temporali.

La circostanza che la classe che compare nella domanda C550 non sia attualmente esistente, secondo quanto riferito dal ricorrente, non incide sull'esito del giudizio in ragione della natura del vizio invocato.

Tale codice, anche ammesso ancorché non provato che fosse inesistente, era presente nel menù a tendina e selezionabile dal ricorrente ma di fatto non ha inciso sulla formazione della sua volontà da intendersi quale scelta della classe da indicare avendo proprio il ricorrente dichiarato di aver notato tale codice solo all'esito della stampa e non di averlo selezionato in virtù della descrizione della classe concorsuale stessa o essendo stato fuorviato da tale dicitura nella compilazione.

Pertanto non si ravvisa un comportamento dell'amministrazione tale da indurre in errore il ricorrente incidendo sulla determinazione della sua volontà e sul contenuto sostanziale della domanda.

La stessa sentenza citata dalla parte ricorrente del Tribunale di Venezia del 29 maggio 2020 si riferisce a ipotesi diversa ovvero ad un caso in cui le ricorrenti al momento della pubblicazione della graduatoria provvisoria avevano presentato reclamo all'Amministrazione a causa di un'anomalia del sistema, che obbligava ad inserire la lettera "N" anche per le scuole paritarie in luogo della lettera "P".

Nel caso di specie, invece, non c'è stata alcuna segnalazione di anomalie del sistema da parte del ricorrente circa l'impossibilità di selezionare una classe concorsuale diversa dalla C550 né prima della scadenza dei termini di presentazione della domanda per l'aggiornamento della graduatoria né successivamente in sede di reclamo.

Non solo, quindi, non vi sono sufficienti allegazioni circa un malfunzionamento del sistema informatico ma, dagli atti presenti nel fascicolo di ufficio e nei limiti della sommarietà tipica del giudizio ex art 700 c.p.c., sembra essersi chiaramente trattato di un vero e proprio errore di digitazione del ricorrente.

Ritenuto, quindi, assente il fumus boni iuris la domanda non può essere accolta senza che sia necessaria l'indagine sulla sussistenza del periculum in mora dovendo i due requisiti sussistere congiuntamente.

Nulla sulle spese stante la contumacia del ministero convenuto.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando, Rigetta il reclamo;

nulla sulle spese di lite.

Tivoli, il 07/01/2021